



Comune di Spoleto
 www.comune.spoleto.pg.it
 Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
 UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA



**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA
 DOCUMENTAZIONE ACUSTICA, AMBIENTALE E
 IMPIANTISTICA DEI PROGETTI EDILIZI**



LG SUIC-AMB

E01R01-20110803



Emesso		Verificato		Approvato	
VM		DMZ		FA	
CE		ID		APO	
Data	02.07.2011	Data	29.08.2011	Data	03.08.2011
Copia n.		consegnata a SUIC-UA/SLOS		in data	
<i>Se non numerata la presente è da considerare come copia non controllata, valida solo a titolo informativo e non soggetta ad aggiornamenti e revisioni</i>					
Ed.	Rev.	Emissione/Revisione	Descrizione	Data	
1	2	R	Eliminata la scheda CP-FER	29.03.2012	
1	1	R	Modificate schede n. 1 e 5 Aggiunto Modello SVCA	03.08.2011	
1	0	E	Emissione	13.05.2011	

J:\Progettazione Direzione\AMBIENTE\VALERIO\doc\Linee Guida SUIC-Ambiente\LG Documentazione SUIC-Ambiente_E01R02-20120329.doc

Le modifiche apportate in Revisione sono evidenziate in rosso nel documento.

Per chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Ambiente: ufficio.ambiente@comune.spoleto.pg.it



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

SOMMARIO

1. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.	3
2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	5
3. RELAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI (PROGETTO ACUSTICO).....	6
4. RELAZIONE SULLA PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE.....	7
5. RELAZIONE IN MERITO ALLA RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO (RELAZIONE EX D.LGS. 192/05 E S.M.I.).....	8
6. PROGETTO DEGLI IMPIANTI.	10
7. RELAZIONI PER LA RICHIESTA DI BONUS VOLUMETRICI, DI SUC O PER LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE.....	11
8. ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA E ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.	12
RIEPILOGO.....	14
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	15
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	16
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE IMPIANTISTICA	17
MODULO CP-FER_001	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

1. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.

Tipologie di intervento e modalità di applicazione.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è prodotta in tutti i casi di realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti¹:

- a. scuole e asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
 1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 2. strade delle classi da A ad F del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;
 3. discoteche;
 4. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 5. impianti sportivi e ricreativi;
 6. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti, si considerano "realizzazione" gli interventi di:

- nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione;
- ampliamento di edifici esistenti, indipendentemente dalla volumetria;
- cambio di destinazione d'uso a insediamento per il quale la Valutazione è prevista.

In merito alla verifica delle condizioni di cui ai precedenti punti e.2 ed e.6, la Valutazione, **ovvero l'autocertificazione resa con il modello SVCA**, è prodotta se l'intervento ricade, **anche parzialmente**:

- all'interno delle fasce di pertinenza acustica definite nel Piano di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. 23 luglio 2008, n. 71, e disponibile sul sito del Comune all'indirizzo <http://www.comune.spoleto.pg.it/248>;

ovvero, in ogni caso

- all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture veicolari come definite all'Allegato 1 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142;
- all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie come definite dall'articolo 3 del D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.

La Valutazione è redatta da Tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8, e s.m.i., con le modalità descritte all'articolo 18 del Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1, e s.m.i. e rispettando le regole tecniche indicate dal D.M. 16 marzo 1998 e all'Allegato B del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del Permesso di Costruire, la Relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del Tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento². L'autocertificazione è resa con il modello SVCA.

Il Tecnico competente deve essere iscritto all'apposito elenco della Regione Umbria o a un elenco ufficiale e analogo di altra Regione.

Per la corretta individuazione dei contenuti della Valutazione si fa riferimento alle Linee Guida per la predisposizione della documentazione relativa alla Valutazione previsionale del clima acustico predisposte dall'ARPA e disponibili sul suo sito.

Nei casi previsti, la Valutazione Previsionale di Clima Acustico, **ovvero l'autocertificazione resa con il modello SVCA**, è consegnata contestualmente alla richiesta del Titolo, in quanto l'eventuale necessità di opere di mitigazione acustica influisce sul progetto complessivo, ovvero può determinarne una variante.

Riferimenti legislativi e normativi.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447; D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142; D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459; D.M. 16 marzo 1998; D.P.C.M. 1 marzo 1991; Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8; Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1; [Linee Guida ARPA Umbria](#).



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

Note.

¹ vedi R.R. 13 agosto 2004, n. 1, articolo 17, comma 2.

² vedi L. 12 luglio 2011, n. 106, articolo 5, comma 5.



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.

Tipologie di intervento e modalità di applicazione.

La Valutazione di Impatto Acustico è prodotta in tutti i casi di realizzazione delle seguenti tipologie di opere, insediamenti o attività¹:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;
- c. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- d. discoteche;
- e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f. impianti adibiti ad attività produttive;
- g. impianti adibiti ad attività sportive;
- h. impianti adibiti ad attività ricreative;
- i. postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti, si considerano "realizzazione" gli interventi di:

- nuova costruzione e/o insediamento;
- demolizione e ricostruzione, ovvero modifica dell'attività insediata;
- ampliamento dell'edificio e/o dell'attività esistenti, indipendentemente dalla volumetria o dall'insediamento previsto.

Nel caso di intervento ricadente nelle categorie di cui alle precedenti lettere f, g, h, i, per il quale non sia comunque prevista la presenza di macchinari e/o attività rumorose, è facoltà del Richiedente presentare una dichiarazione a suo nome, analoga al modello SVIA, in merito alla non necessità di produrre la Valutazione di Impatto Acustico.

La Valutazione di Impatto Acustico predisposta per l'ottenimento dell'Autorizzazione per le attività di cantiere e per le manifestazioni a carattere temporaneo di cui agli articoli 13 e 15 del Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1, è presentata agli uffici comunali competenti accompagnata dalla apposita richiesta prevista, nei termini indicati dalla legislazione vigente.

La Valutazione è redatta da Tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8, e s.m.i., con le modalità descritte all'articolo 20 del Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1, e s.m.i. e rispettando le regole tecniche indicate dal D.M. 16 marzo 1998 e all'Allegato B del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Il Tecnico competente deve essere iscritto all'apposito elenco della Regione Umbria o a un elenco ufficiale e analogo di altra Regione.

Per la corretta individuazione della documentazione tecnica della Valutazione si fa riferimento alle Linee Guida per la predisposizione della documentazione di Previsione di impatto acustico predisposte dall'ARPA e disponibili sul suo sito.

Nei casi previsti, la Valutazione di Impatto Acustico (o nei casi previsti la SVIA) è consegnata contestualmente alla richiesta del Titolo, in quanto l'eventuale necessità di opere di mitigazione acustica influisce sul progetto complessivo, ovvero può determinarne una variante.

Riferimenti legislativi e normativi.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447; D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142; D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459; D.M. 16 marzo 1998; D.P.C.M. 1 marzo 1991; Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8; Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1; [Linee Guida ARPA Umbria.](#)

Note.

¹ vedi R.R. 13 agosto 2004, n. 1, articolo 19, comma 2.



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

3. RELAZIONE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI (PROGETTO ACUSTICO).

Tipologie di intervento e modalità di applicazione.

La Relazione sui requisiti acustici passivi degli edifici (Progetto acustico) accompagna i progetti di⁴:

- a. nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della Legge Regionale 18 febbraio 2004, n. 1, in cui sia prevista la presenza, anche temporanea, di persone;
- b. interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della Legge Regionale 18 febbraio 2004, n. 1.

Si noti che, ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti, si considerano "nuova costruzione", tra gli altri, anche gli interventi di:

- demolizione e ricostruzione;
- ampliamento di edifici esistenti, indipendentemente dalla volumetria;

e che il progetto deve essere predisposto per tutte le categorie di ambienti abitativi, così come definiti ed elencati nella tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997:

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Nell'elenco precedente non sono compresi gli edifici destinati a uso industriale/artigianale o comunque edifici all'interno dei quali si svolgono attività produttive, manifatturiere o assimilabili. In questi casi il progetto acustico è richiesto solo per la porzione di capannone eventualmente destinata a uso uffici o comunque a usi già considerati nell'elenco e dovrà fare esplicito riferimento alle risultanze della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (o alla SVIA).

Il Progetto acustico dovrà essere coerente con quanto indicato nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico e nella Relazione in merito alla rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico ex D.Lgs. 192/05 e s.m.i., ovvero, in relazione a quest'ultima, potrà prevedere stratigrafie diverse ma sostanzialmente cautelative: in questo caso, il progettista acustico dovrà espressamente dichiarare la possibilità di ottenere valori migliorativi con le stratigrafie previste dal progetto termotecnico.

La Relazione può essere redatta da Tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1, e s.m.i.

Per la corretta individuazione dei contenuti del Progetto si fa riferimento alle Linee Guida per la redazione del Progetto Acustico predisposte dall'ARPA e disponibili sul suo sito.

All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

Nei casi previsti, la Relazione sui requisiti acustici passivi (Progetto acustico) può essere consegnata in una fase immediatamente precedente al rilascio del Titolo.

Riferimenti legislativi e normativi.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447; D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142; D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459; D.M. 16 marzo 1998; D.P.C.M. 1 marzo 1991; Legge Regionale 6 giugno 2002, n. 8; Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1; [Linee Guida ARPA Umbria](#).

Note.

¹ vedi L.R. 6 giugno 2002, n. 8, articolo 15, comma 1.



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

4. RELAZIONE SULLA PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE.

Tipologie di intervento e modalità di applicazione.

La Relazione in merito alla valutazione del rischio e alla scelta delle misure di protezione dalle scariche atmosferiche è predisposta per tutti gli immobili aventi le seguenti caratteristiche e destinazioni d'uso⁵:

- interi edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, aventi volume superiore a mc 200 oppure con potenza impegnata superiore a 6 kW;
- utenze domestiche di singole unità abitative aventi superficie superiore a mq 400;
- utenze in immobili adibiti ad attività produttive aventi superficie superiore a mq 200 o alimentate a tensione superiore a 1000 V;

in tutti i casi di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti previsti.

Per "potenza impegnata" si intende quella contrattuale indicata nel contratto di fornitura dell'energia elettrica, ovvero la potenza di progetto (potenza massima impegnabile per la quale l'impianto è dimensionato). Nel caso di impianti con più forniture, il limite dei 6 kW si riferisce ad ogni singola fornitura. Nel caso di autoproduzione si fa riferimento alla potenza nominale complessiva autoprodotta, se maggiore di quella contrattuale.

Per "installazione" si intende la realizzazione di un nuovo impianto, ovvero la realizzazione di un impianto che precedentemente non esisteva o il rifacimento completo di un impianto esistente.

Per "trasformazione" si intende l'esecuzione di modifiche sostanziali dell'impianto ai fini della sicurezza (es. aggiunta dell'impianto di terra, modifica del combustibile di un impianto di riscaldamento, ecc.), delle prestazioni (es. modifiche dimensionali di conduttori elettrici o delle condutture del gas), cambio della tensione di alimentazione, etc.

Per "ampliamento" di un impianto si intende, ad esempio, l'aggiunta di nuovi circuiti elettrici, l'installazione di nuovi corpi scaldanti, etc.

Nel caso in cui l'intervento non ricada fra quelli citati il progettista architettonico ovvero, quando previsto, il progettista dell'impianto elettrico, consegna una dichiarazione sostitutiva, analoga al modello SDI, in merito alla non necessità di produrre la Relazione sulle scariche atmosferiche.

Rimangono esclusi dall'obbligo di predisposizione della Relazione tutti gli altri tipi di intervento tecnico sugli impianti, ovvero:

- manutenzione ordinaria (si intende l'insieme degli *"interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore"*⁶. Rientrano nella manutenzione ordinaria interventi di sostituzione di componenti con altri di uguali caratteristiche;
- manutenzione straordinaria (sostituzione di componenti con altri di caratteristiche equivalenti ma diverse, salvo che non si alterino le prestazioni dell'impianto, nel qual caso si tratta di "trasformazione");
- regolazioni.

La Relazione è redatta da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 37/08.

Nei casi previsti, la Relazione può essere consegnata in una fase immediatamente precedente al rilascio del Titolo.

Riferimenti legislativi e normativi.

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; CEI 81-10:2008 V1; serie CEI EN 62305:2006, Parti 1-4; CEI 81-3:1999.

Note.

¹ vedi D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, articolo 5, comma 2.

² D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, articolo 2, comma 1, lett. d).



Comune di Spoleto

www.comune.spoleto.pg.it

Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

5. RELAZIONE IN MERITO ALLA RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO (RELAZIONE EX D.LGS. 192/05 E S.M.I.).

Tipologie di intervento e modalità di applicazione.

La Relazione sulla rispondenza del progetto alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico ex D.Lgs. 192/05 e s.m.i.⁷ (già relazione ex L. 10/91⁸) è predisposta con la finalità di determinare i fabbisogni e la prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti.

Essa deve fornire tutti i dati necessari a caratterizzare l'intervento dal punto di vista energetico e impiantistico.

In particolare, la prestazione energetica deve essere determinata anche per gli edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, con le modalità indicate dall'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). Per gli stessi devono essere anche verificate tutte le indicazioni in merito ai valori limite di trasmittanza delle superfici opache verticali e orizzontali e delle superfici trasparenti e le altre indicazioni normative previste per lo specifico intervento.

La Relazione deve contenere, tra l'altro:

- a. i dati relativi agli impianti termici presenti nell'edificio oggetto di intervento;
- b. i principali risultati dei calcoli con l'indicazione dei fabbisogni annui per gli usi considerati;
- c. gli indici di prestazione energetica di progetto e limite di legge con le verifiche previste per lo specifico intervento;
- d. le schede riportanti le caratteristiche termoigrometriche di tutti i componenti opachi e trasparenti (esistenti o di progetto) presenti nell'edificio oggetto di intervento con la verifiche previste per lo specifico intervento;
- e. gli elaborati di progetto dell'impianto termico come descritti nella [scheda 6](#), con indicazione dei componenti eventualmente già installati;
- f. i dati di progetto e i calcoli necessari per la verifica di rispondenza ai seguenti provvedimenti in merito all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per la copertura dei fabbisogni di calore, di energia elettrica e per il raffrescamento, anche all'interno delle zone A nei casi previsti:
 1. articolo 15 della Legge Regionale 18 novembre 2008, n. 17, con applicazione a decorrere dal 18 maggio 2009;
 2. articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, con applicazione a decorrere dal 180° giorno dall'entrata in vigore del provvedimento (24 settembre 2011).

Con riferimento alla precedente lettera f):

- per l'applicazione della soglia di cui all'articolo 15, comma 1, della L.R. 17/08 (copertura del 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria), la verifica deve essere effettuata per ogni singola unità immobiliare o attività insediata, ferma restando la possibilità di prevedere un unico impianto centralizzato. I fabbisogni da considerare in sede di verifica sono unicamente quelli desunti dai calcoli effettuati per la Relazione, eventualmente inseriti in altri software utilizzati solo per il calcolo della producibilità dei sistemi a fonte rinnovabile. Limitatamente agli edifici residenziali, nelle more della pubblicazione della parte quarta della norma UNI-TS 11300 e in alternativa ad altri metodi facenti riferimento a norme tecniche in vigore, la verifica della copertura del fabbisogno di acs può essere effettuata utilizzando lo strumento di calcolo 2.2.1 allegato al Disciplinare Tecnico della L.R. 17/2008, scaricabile all'indirizzo <http://www.arpa.umbria.it/canale.asp?id=1417>;
- per l'applicazione della soglia di cui all'articolo 15, comma 2, della L.R. 17/08 (installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili negli edifici residenziali), la verifica deve essere effettuata sulla potenza complessivamente installata nell'edificio, indipendentemente dall'effettivo riferimento alla singola unità immobiliare;
- per l'applicazione della soglia di cui all'articolo 15, comma 3, della L.R. 17/08 (installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili negli edifici non residenziali), la verifica deve essere effettuata sulla potenza complessivamente installata



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

nell'edificio;

- qualora nell'edificio siano già installati impianti alimentati da fonte rinnovabile in misura uguale o maggiore a quanto richiesto dalle norme citate, il Progettista può richiedere deroga motivata dagli obblighi previsti dalla normativa stessa purché nella Relazione sia dimostrata la possibilità di coprire la quota prevista del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso la produzione dell'impianto esistente.

Nei casi previsti, la Relazione può essere consegnata in una fase immediatamente precedente al rilascio del Titolo.

Riferimenti legislativi e normativi.

L. 9 gennaio 1991, n. 10, e s.m.i. (art. 28); D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e s.m.i.; D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i. (art. 8); D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, e s.m.i.; D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (art. 11); D.M. 26 giugno 2009 (Allegato 1); D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; L.R. 18 novembre 2008, n. 17 (art. 15); norme UNI-TS 11300 (tutta la serie in vigore); specifiche norme UNI, CEI e di settore.

Note.

¹ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., art. 8.

² L. 9 gennaio 1991, n. 10, e s.m.i., art. 28.



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

6. PROGETTO DEGLI IMPIANTI.

Tipologie di intervento e modalità di applicazione.

Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti posti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, ovvero collocati all'interno degli stessi, ovvero delle relative pertinenze è redatto per le tipologie di impianti previste dall'articolo 5, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (impianti termici, elettrici, idraulici, etc.).

Il Progetto è richiesto anche per gli impianti posti all'esterno, ma derivati dall'impianto interno (ad esempio l'illuminazione esterna di un cortile). Anche gli impianti all'esterno degli edifici e quelli luminosi pubblicitari rientrano nel campo di applicazione del decreto, se collegati, anche solo funzionalmente, agli impianti interni.

Nel caso di impianti di illuminazione esterna, dovranno essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 28 febbraio 2005, n. 20 (Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico), e del corrispondente Regolamento di attuazione del 5 aprile 2007, n. 2.

Sono dispensati dall'obbligo di progetto i seguenti impianti:

- impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (D.M. 37/08, art. 1, comma 2, lettera a);
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili (D.M. 37/08, art. 1, comma 2, lettera f);
- le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità (D.M. 37/08, art. 10, comma 2).

Il Progetto, che deve essere coerente anche con quanto eventualmente prescritto a seguito delle risultanze della Relazione sulle scariche atmosferiche (scheda 4), è redatto da un professionista anche dipendente dell'impresa installatrice, purché iscritto agli albi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 37/08.

Per quanto riguarda la consistenza della documentazione di progetto, i requisiti minimi sono stabiliti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 5, comma 4, ovvero:

- deve contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici (prospetti e schemi planimetrici riportanti la posizione e la dimensione di massima degli impianti da installare, schemi di distribuzione degli impianti termici con dimensionamento delle tubazioni e dei terminali, schemi funzionali degli impianti solari termici, schemi di posa delle linee di alimentazione gas, schemi a blocco e unifilari degli impianti elettrici e fotovoltaici, schemi di raccolta delle acque piovane);
- deve contenere una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare (indicazione delle caratteristiche tipologiche, dimensionali e di potenza dei componenti previsti);
- per gli impianti installati in locali a uso medico o nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, deve essere posta una particolare attenzione nella scelta dei materiali e dei componenti da utilizzare, nel rispetto della specificativa normativa tecnica CEI vigente.

Nel caso in cui l'intervento non ricada fra quelli sottoposti a obbligo di Progetto degli impianti il progettista architettonico consegna una dichiarazione sostitutiva in merito alla non necessità di produrre il Progetto stesso.

Nei casi previsti, il Progetto può essere consegnato in una fase immediatamente precedente al rilascio del Titolo.

Riferimenti legislativi e normativi.

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, specifiche norme UNI, CEI e di settore.

Note.

¹ D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, articolo 5, comma 2.



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

7. RELAZIONI PER LA RICHIESTA DI BONUS VOLUMETRICI, DI SUC O PER LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTIVO DI CONCESSIONE.

Tipologie di intervento e modalità di applicazione.

È prevista la redazione di una Relazione Tecnica specifica nei seguenti casi:

- a. richiesta di riduzione di contributo di concessione per interventi di risparmio energetico e/o ottenimento di particolare classe energetica a seguito della verifica delle condizioni previste da:
 1. D.G.R. 14 luglio 1998, n. 374, articolo 13.
- b. richiesta di scomputo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la realizzazione di volumi non climatizzati finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico (L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, articolo 38);
- c. richiesta di scomputo della volumetria e delle superfici e di deroga delle distanze e dei rapporti di copertura per la realizzazione di extraspessori murari con i criteri previsti da:
 1. L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, articolo 37, lett. a), limitatamente alle pareti ventilate;
 2. D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, articolo 11, comma 1 e 2;
 3. R.R. 3 novembre 2008, n. 9, articolo 23, comma 7, articolo 24, comma 5.

La Relazione tecnica deve indicare nel dettaglio le tecniche, i materiali e i componenti utilizzati per l'ottenimento degli obiettivi richiesti, nonché contenere i calcoli e le verifiche previste (risparmio di energia primaria, diminuzione della trasmittanza, benessere termoigrometrico) sviluppate secondo la normativa tecnica in vigore.

A tale proposito, ai fini della richiesta di cui alla precedente lettera a, non possono essere concesse riduzioni sulla base del miglioramento del CD (coefficiente di dispersione volumica), come indicato all'articolo 13.2, lettera f), della D.G.R. 14 luglio 1998, n. 374, in quanto il coefficiente CD è stato abrogato dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Il nuovo Regolamento Edilizio contiene indicazioni in merito agli incentivi previsti per gli edifici che ottengono prestazioni energetiche e ambientali migliorative rispetto alla previsioni di legge.

In accordo con l'articolo 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., per l'ottenimento dei bonus e degli incentivi previsti è necessario presentare:

- in fase di richiesta del titolo abilitativo
 1. l'Attestato di Certificazione Energetica preliminare, redatto ai sensi del D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida per la certificazione energetica degli edifici) da un soggetto terzo come definito dall'Allegato III, punto 3, del D.Lgs. 115/08, che attesti gli indici di prestazione, gli specifici interventi previsti dal progetto e la classificazione energetica prevista dall'intervento;
 2. nei casi previsti la Valutazione preliminare di Sostenibilità Ambientale rilasciata dall'ARPA ai sensi dell'articolo 5 del Disciplinare Tecnico della L.R. 17/08;
- contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
 1. l'Attestato di Qualificazione Energetica ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.;
 2. l'Attestato di Certificazione Energetica ai sensi dell'articolo 6, comma 1-ter, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
 3. nei casi previsti la Certificazione di Sostenibilità Ambientale rilasciata dall'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 del Disciplinare Tecnico della L.R. 17/08.

Nei casi previsti, la Relazione è consegnata contestualmente alla richiesta del Titolo, in quanto la verifica degli obiettivi influisce sul progetto complessivo, ovvero può determinarne una variante.

Riferimenti legislativi e normativi.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i. (art. 6, comma 1-ter); D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Allegato III, punto 3); D.M. 26 giugno 2009; D.G.R. 28 settembre 2009, n. 1322.

Note.



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

8. ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA E ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA.

Tipologie di intervento e modalità di applicazione.

La consegna dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) è obbligatoria per tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, soggetti alla presentazione della Relazione ex D.Lgs. 192/05 e s.m.i., della Relazione per la richiesta di bonus volumetrici, di superficie o per la riduzione del contributo di concessione.

L'AQE è previsto anche per gli edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, con le modalità indicate dall'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) (v. anche scheda 5).

L'AQE può essere predisposto da tecnico non estraneo alla progettazione e/o alla realizzazione dell'intervento.

*"La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata."*¹

La consegna dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) al Comune è obbligatoria per tutti gli interventi per i quali sono stati richiesti incentivi volumetrici, di superficie o per la riduzione del contributo di concessione², in corrispondenza di due fasi distinte dal punto di vista temporale (v. anche scheda 7):

1. in fase di richiesta del Titolo abilitativo si consegna un Attestato di Certificazione Energetica preliminare, redatto ai sensi del D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida per la certificazione energetica degli edifici) da un soggetto terzo come definito dall'Allegato III, punto 3, del D.Lgs. 115/08, che attesti gli indici di prestazione, gli specifici interventi previsti dal progetto e la classificazione energetica prevista a valle dell'intervento;
2. contestualmente alla dichiarazione di fine lavori si consegna l'Attestato di Certificazione Energetica ai sensi dell'articolo 6, comma 1-ter, del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.

In questi casi è auspicabile che l'ACE sia accompagnato da un'adeguata documentazione comprovante le caratteristiche prestazionali e dimensionali degli interventi che hanno permesso il conseguimento del risultato attestato. Tale documentazione deve contenere almeno:

- schede tecniche dei materiali isolanti e dei componenti edilizi utilizzati nell'intervento e influenti dal punto di vista energetico (p. es. isolanti inorganici, pannelli e lastre e pellicole isolanti, materiale per massetti e sottofondi, blocchi e/o mattoni di laterizio, elementi per solaio, infissi, etc.);
- schede tecniche dei componenti impiantistici utilizzati nell'intervento e influenti dal punto di vista energetico (p. es. generatori, pompe di calore, terminali di emissione, serbatoi di accumulo, collettori solari e fotovoltaici, etc.);
- attestati di conformità CE ovvero certificazioni di prodotto ai sensi del D.M. del Ministero Industria Commercio e Artigianato 2 aprile 1998, previste per gli specifici prodotti;
- documentazione fotografica comprovante l'installazione in cantiere dei materiali e dei componenti sopra elencati.

Nel caso dell'ACE si sottolinea l'importanza che riveste l'indipendenza e la terzietà del Soggetto Certificatore ai sensi del punto 3 dell'Allegato III del D.Lgs. 115/08.

Riferimenti legislativi e normativi.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i. (art. 6, comma 1-ter, e art. 8, comma 2); D.M. 26 giugno 2009; D.M.I.C.A. 2 aprile 1998 (Allegato A); D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Allegato III, punto 3).



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

Note.

¹ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., articolo 8, comma 2.

² D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., articolo 6, comma 1-ter.



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

RIEPILOGO.

Premesso quanto stabilito nelle schede precedenti e in base allo specifico intervento previsto, la consistenza della documentazione e la tempistica per la sua consegna al SUIC può essere riassunta come segue:

1. Contestualmente alla richiesta del Titolo abilitativo dovranno essere consegnati in duplice copia:
 - a. la Valutazione Previsionale di Clima Acustico ([scheda 1](#));
 - b. la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ([scheda 2](#)), ovvero, in alternativa nei casi previsti, la Dichiarazione Sostitutiva della Valutazione di Impatto Acustico ([Modello SVIA](#));
 - c. la Relazione Tecnica per la richiesta di bonus volumetrici, di SUC o per la riduzione del contributo di concessione ([scheda 7](#)), accompagnata, a seconda del caso specifico, dalla Valutazione preliminare di Sostenibilità Ambientale rilasciata dall'ARPA ([scheda 7](#)) e/o dall'Attestato di Certificazione Energetica preliminare (schede [7](#) e [8](#)).

2. Nella fase immediatamente precedente al rilascio del Titolo abilitativo dovranno essere consegnati in duplice copia:
 - a. la Relazione sui Requisiti Acustici Passivi (Progetto Acustico) ([scheda 3](#));
 - b. la Relazione sulla Protezione dalle Scariche Atmosferiche ([scheda 4](#)), ovvero, in alternativa nei casi previsti, la Dichiarazione Sostitutiva della documentazione impiantistica ([Modello SDI](#));
 - c. la Relazione in merito alla rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico (Relazione ex D.Lgs. 192/05 e s.m.i., già Relazione ex L. 10/91) ([scheda 5](#));
 - d. il Progetto degli Impianti, ovvero, in alternativa nei casi previsti, la Dichiarazione Sostitutiva della documentazione Impiantistica ([Modello SDI](#)).

3. Contestualmente alla Dichiarazione di Fine Lavori dovranno essere consegnati in duplice copia:
 - a. l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) ([scheda 8](#));
 - b. la Dichiarazione di Conformità delle opere e degli impianti, rispetto al Progetto Acustico e al Progetto Impiantistico, corredati dagli elaborati grafici previsti (schemi di impianto *as-buit*, elenco dei componenti e dei materiali utilizzati, etc.);
 - c. quando necessari, a seconda del caso specifico, la Certificazione di Sostenibilità Ambientale rilasciata dall'ARPA ([scheda 7](#)) e/o l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) (schede [7](#) e [8](#)).

Riferimenti legislativi e normativi.

Note.



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

MODELLO SVCA

(Rev. 201107)

Al Sindaco del Comune di Spoleto

Piazza del Comune, 1
06049 Spoleto (Pg)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

(da consegnare in DUPLICE COPIA allegando copia del documento di identità in corso di validità)

Il Sottoscritto _____, nato a _____ (____), il ____/____/____, c.f. _____, partita IVA _____

con studio professionale in _____ (____),
fraz./loc./via _____, n. _____, Tecnico competente
in Acustica Ambientale iscritto all'elenco della Regione _____
al n./con provvedimento n. _____ del ____/____/____,
in relazione al progetto per edificio di civile abitazione di cui alla D.I.A./P.d.C. n. _____
del ____/____/____, Richiedente (nominativo/denominazione)

con riferimenti catastali Foglio _____, Particella/e _____,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di Documentazione Amministrativa,

CERTIFICA

che l'intervento in oggetto rispetta i requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento approvata con D.C.C. 23 luglio 2008, n. 71 e che conseguentemente non è
necessario predisporre la Valutazione di Clima Acustico ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento
Regionale 13 agosto 2004, n. 1.

In fede,
Spoleto, ____/____/____

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

MODELLO SVIA

(Rev. 201101)

Al Sindaco del Comune di Spoleto

Piazza del Comune, 1
06049 Spoleto (Pg)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
(da consegnare in DUPLICE COPIA allegando copia del documento di identità in corso di validità)

Il Sottoscritto _____, nato a _____ (____), il ____/____/____, c.f. _____, residente a _____ (____), fraz./loc./via _____, n. _____, Titolare di D.I.A./P.d.C. n. _____ del ____/____/____, avente quale oggetto _____

_____ / _____,
con riferimenti catastali Foglio _____, Particella/e _____,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di Documentazione Amministrativa,

DICHIARA

che l'intervento in oggetto non prevede la presenza e/o la realizzazione di opere, insediamenti o attività che possano generare immissioni rumorose e che conseguentemente non è necessario predisporre la Valutazione di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento Regionale 13 agosto 2004, n. 1.

Il Richiedente si impegna altresì a segnalare qualsiasi variazione e modifica dell'attività tale da comportare l'integrazione delle autorizzazioni con la documentazione prevista.

In fede,

Spoleto, ____/____/____

IL RICHIEDENTE



Comune di Spoleto
www.comune.spoleto.pg.it
Direzione Sviluppo Locale Sostenibile
UFFICIO AMBIENTE/UFFICIO ENERGIA

MODELLO SDI

(Rev. 201101)

Al Sindaco del Comune di Spoleto

Piazza del Comune, 1
06049 Spoleto (Pg)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE IMPIANTISTICA

(da consegnare in **DUPLICE COPIA** allegando copia del documento di identità in corso di validità)

Il Sottoscritto _____, nato a _____ (____), il ____/____/____, c.f. _____, residente a _____ (____), fraz./loc./via _____, n. _____, Titolare di D.I.A./P.d.C. n. _____ del ____/____/____, avente quale oggetto _____

_____ con riferimenti catastali Foglio _____, Particella/e _____, Sub. _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di Documentazione Amministrativa,

DICHIARA

che l'intervento in oggetto non prevede:

- la realizzazione delle opere impiantistiche indicate all'articolo 5, comma 2, lettere a) e c), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e che quindi non è richiesta la Relazione sulla Protezione dalle scariche atmosferiche;
- la realizzazione delle opere impiantistiche indicate all'articolo 5, comma 2, lettera/e _____, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e che quindi non è necessario presentare il progetto per tale/i categoria/e di impianto/i.

Il Richiedente si impegna altresì a segnalare qualsiasi variazione e modifica del progetto tale da comportare l'integrazione delle autorizzazioni con la documentazione prevista.

In fede,

Spoletto, ____/____/____

IL RICHIEDENTE

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO/IMPIANTISTICO